



ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Prot. n. _____

Caserta ___/___/___

SETTORE DIREZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°. 487 DEL 21-07-2016

OGGETTO: – attribuzione benefici art. 33 c. 3 L. 104/92 così come modificato ed integrato dal comma 4 Art. 71 D.L. 112/08 – dip. Martone Antonio

PREMESSO CHE :

- Il dip. Martone Antonio ha fatto pervenire, in data 21/07/2016 - la richiesta di autorizzazione per la fruizione dei permessi previsti dall'art. 33, comma 3 della legge 104/92 per l'assistenza alla propria zia Martone Antonia, nata ad Arienzo Sanfelice il 09/06/1942, riconosciuta persona in situazione di handicap grave ai sensi della legge 104/92, art. 3, comma 3, come da attestato rilasciato dal Centro Medico Legale INPS di Caserta – Commissione Medica per l'accertamento dell'Handicap – che non si allega al presente atto a tutela della privacy;
- come stabilito dall'art. 33, comma 3 della legge 104/92, modificato dalla legge 53/2000, "colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente, ha diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno;
- l'art. 19 del CCNL del Comparto Regioni – Autonomie Locali del 6/7/95, al comma 6, stabilisce che "i permessi di cui all'art.33, comma 3, della legge 104/92, -omissis - possono essere fruiti anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili";
- l'art. 20 della legge 53/2000 stabilisce che "le disposizioni dell'art. 33 della legge 104/92, come modificato dall'art. 19 della presente legge, si applicano.... - omissis - ai familiari dei lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuità ed in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorchè non convivente";
- il D.L. 112/08 pubblicato in G.U. in data 25.06.2008 – all'art. 71 - ha introdotto norme riferite alle assenze dei dipendenti pubblici, e segnatamente al c. 4 ha disposto che: "4. La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e le modalità di fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza."
- che la circolare n°. 8 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, registrata alla Corte dei Conti in data 19/09/2008 ha chiarito che nulla è stato innovato tanto che chiarisce che al paragrafo 2 al punto 3 recita ".....omissis.....per venire incontro alle esigenze dei lavoratori che prestano assistenza, è stato stabilito che tali permessi giornalieri possono essere fruiti anche in maniera frazionata, cioè ad ore, ed è stato fissato il contingente massimo di ore (18) ...omissis..."

CONSIDERATO:

- che il C.C.N.L. del comparto Regioni – Autonomie Locali del 6.7.95 all'art. 19 c. 6 dispone: "I permessi di cui all' art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 non sono computati ai



ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi, non riducono le ferie e possono essere fruiti anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili."

Ritenuto doversi provvedere;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Richiamata la propria responsabilità;

DETERMINA

- 1) **Prendere atto** della richiesta del dip. Martone Antonio , giusta la causale di cui in premessa, concernente la fruizione di tre giorni di permesso mensili di cui alla L. 104/92, art. 33, comma 3, così come modificato ed integrato dal D.L. 112/2008 Art. 71 comma 4;
- 2) **Disporre**, infine, che i permessi., da fruire a giorni , per un massimo di n. 3 mensili, vengano concessi previa presentazione di apposite istanze al Direttore Generale , al fine di permettere la necessaria sostituzione nello svolgimento del servizio affidato al dipendente , nel limite massimo mensile previsto
- 3) **Notificare** la presente all'interessato.

IL DIRETTORE GENERALE

(Avv. E. Toti)



r.c.